

# **CAMERA PENALE DI LUCCA**

*"Leonardo Lapasin Zorzi"*

**Aderente all'Unione delle Camere Penali**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Il Consiglio Direttivo

Preso atto

della recente introduzione, ad opera della cd. Riforma Orlando, del nuovo co. 4-bis all'art. 162 c.p.p. (che prevede l'inefficacia della elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, se non accompagnata dall'assenso del difensore domiciliatario) in base alla quale risulta chiara la finalità della previsione codicistica che da un lato vuole evitare il meccanismo della cd. falsa reperibilità e, dall'altro, vuole garantire la effettività del diritto di difesa, che passa anche attraverso un effettivo contatto tra difensore e indagato/imputato.

Ritenuto

che la nuova formulazione opera fin dal primo momento operativo in cui l'attività di nomina viene eseguita ad opera degli Operatori di Giustizia ed in particolar modo da parte della Polizia Giudiziaria i quali sono tenuti a richiedere al difensore l'assenso per un eventuale elezioni di domicilio presso il proprio studio.

Che, pertanto, è facoltà indiscussa da parte di quest'ultimo di valutare l'opportunità o meno di prestare detto consenso e che la Polizia Giudiziaria deve adeguarsi alla suddetta decisione del difensore.

Letti

i comunicati emessi: dall'Osservatorio Nazionale Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi" del 14 ottobre 2017, Documento Giunta - Osservatorio Difesa d'Ufficio 13 dicembre 2017, nonché la mozione approvata in sede di Consiglio delle Camere Penali del 18 novembre 2017 in base ai quali vengono segnalate gravi distorsioni applicative ed in particolare la prassi di taluni Uffici di rimuovere/revocare il difensore d'ufficio designato ai sensi dell'art. 97 c.p.p. il quale non presti l'assenso all'elezione di domicilio formulata dall'indagato/imputato.

Preso atto

delle indicazioni emerse in sede di assemblea degli iscritti della Camera Penale di Lucca del 20/12/2017 a stigmatizzare le distorsioni sopra indicate.

# **CAMERA PENALE DI LUCCA**

*"Leonardo Lapasin Zorzi"*

**Aderente all'Unione delle Camere Penali**



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

## **Constatato**

che nel Foro di Lucca non sono ad oggi emerse particolari criticità di applicazione della nuova formulazione.

## **Preso atto**

delle indicazioni date agli Uffici di P.G. dalla Procura della Repubblica di Lucca, volte a sollecitare i destinatari al rispetto del dato normativo nei corretti termini anzidetti, secondo quanto riferito dal Procuratore della Repubblica, a seguito di esplicita richiesta avanzata dai rappresentanti della Camera Penale, in sede di riunione trimestrale.

## **Ritenuto**

comunque necessario monitorare il procedimento di nomina e di elezione di domicilio ad opera degli Uffici Giudiziari e degli Operatori in genere

## **Delibera**

di aderire ai comunicati sopra citati e assicura la massima attenzione e vigilanza nel procedimento di nomina dei difensori d'ufficio e corretta applicazione di quanto stabilito nel nuovo co. 4-bis all'art. 162 c.p.p.

## **Invita**

tutti i Colleghi iscritti alle liste per difensori d'ufficio a segnalare qualsivoglia distorsione applicativa della previsione codicistica.

## **Manda**

all'Unione delle Camere Penali, all'Osservatorio Nazionale Difesa d'Ufficio "Paola Rebecchi", al Consiglio Nazionale Forense, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca.

Lucca, li 27 dicembre 2017

Il Presidente

Avv. Luigi Gino Velani

Il Segretario

Avv. Micaela Bosi Picchiotti